

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE

Iscritta con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 marzo 2011 n. 21
nell'albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università

VISTO il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla L. 14 febbraio 2003 n. 30 ed in particolare l'art. 76, comma 1, lett. c) che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto interministeriale del 14 giugno 2004 mediante il quale è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione universitarie;

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 marzo 2011 n. 21 che ha iscritto, nell'albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università, la Commissione di certificazione operante presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre;

VISTI gli artt. 68, 75-84, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;

VISTI gli artt. 30 e 31, L. 4 novembre 2010 n. 183;

VISTI gli artt. 410 e ss. cod. proc. civ.;

VISTO l'art. 2113 cod. civ.;

VISTO l'art. 27, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;

VISTI gli artt. 2 e 6, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010 che ha fornito le prime istruzioni operative per le conciliazioni presso le commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro a seguito dell'entrata in vigore della L. 4 novembre 2010 n. 183;

VISTA la Risposta ad Interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/2011 del 9 agosto 2011;

CONSIDERATO che l'art. 78, comma 2, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che le procedure di certificazione siano determinate all'atto di costituzione delle Commissioni di Certificazione;

CONSIDERATO che la Commissione ha approvato il proprio Regolamento con delibera del 24 marzo 2011, successivamente modificato con delibera del 14 marzo 2014;

CONSIDERATE le nuove funzioni attribuite dalla legge alle Commissioni di certificazione che rendono necessaria un complessivo aggiornamento del Regolamento della Commissione;

DELIBERA, all'unanimità, nella seduta del 10 febbraio 2016, l'adozione del nuovo Regolamento relativo alle procedure e alle modalità di funzionamento della Commissione.

REGOLAMENTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, composizione e sede della Commissione

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c) D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e del decreto direttoriale del 14 marzo 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituita la Commissione di certificazione (in seguito denominata "Commissione"), operante presso l'Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia, nella composizione di cui al predetto decreto

- direttoriale ed in quella risultante dalla successive integrazioni o modifiche approvate dalla Commissione e comunicate al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Il Presidente della Commissione è eletto dai componenti della Commissione tra i professori di diritto del lavoro in conformità all'art. 76, comma 1, lett. c) D. Lgs. 20 settembre 2003 n. 276 e comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 3. La Commissione ha sede presso l'Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia, Via Silvio D'Amico, 77, 00145 Roma. Ferma restando la sede della Commissione, attesa la competenza estesa all'intero territorio nazionale e l'esigenza di agevolare la celerità del procedimento, l'attività della Commissione può essere svolta anche presso altre sedi idonee.
 4. Al fine di realizzare il miglior funzionamento della Commissione, le riunioni e le delibere della Commissione possono svolgersi anche in forma telematica, in collegamento audio e/o in videoconferenza.
 5. La Commissione esercita le sue funzioni in composizione collegiale. Opera in composizione monocratica per l'espletamento delle audizioni, e, salva diversa richiesta delle parti, per l'espletamento del tentativo obbligatorio e facoltativo di conciliazione di cui all'art. 80, comma 4, D. lgs. n. 276/2003, art. 31, comma 13, L. n. 183/2010, art. 6, D. Lgs. n. 23/2015 nonché per l'assistenza alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 2103, sesto comma, cod. civ. e art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 81/2015
 6. Il Presidente ha facoltà di costituire Sottocommissioni formate da un minimo di tre componenti della Commissione. Le Sottocommissioni sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato, scelto tra i membri professori ordinari e associati di diritto del lavoro. Le Sottocommissioni hanno autonomi poteri di certificazione e possono svolgere tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 2 – Funzioni e attività della Commissione

1. La Commissione svolge tutte le funzioni che la legge attribuisce alle Commissioni di certificazione universitarie. In particolare tali funzioni (di seguito denominate "attività) della Commissione riguardano:
 - A) La certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi a titolo esemplificativo: contratti di lavoro, di somministrazione, di appalto, , ecc. e la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni autonome esclusivamente personali.
 - B) La certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
 - C) La certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142;
 - D) La certificazione degli appalti, dei subappalti e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D. p. R. 177/2011;
 - E) La certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
 - F) La funzione conciliativa facoltativa di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 e art. 410 c.p.c. per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ.;

- G) La funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 cod. proc. civ. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma quarto, D. Lgs. n. 276 del 2003;
 - H) La soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e all'art. 63, comma primo, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 - I) Assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, D. Lgs. n. 276 del 2003;
 - J) Assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
 - K) La funzione conciliativa di cui all'art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori. ;
 - L) Assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, cod. civ., come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
 - M) Assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81.
2. Il ricorso alle attività di cui al primo comma, fatta eccezione per la conciliazione di cui alla lett. G), è volontario.
3. Salva diversa comunicazione, il responsabile dei procedimenti di cui al precedente comma 1 è, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 241, il Presidente della Commissione.

Art. 3 - Commissioni istruttorie

- 1. La Commissione può avvalersi di una o più commissioni istruttorie, anche in funzione delle convenzioni di volta in volta stipulate. La commissione istruttoria, cui possono partecipare, secondo le previsioni delle convenzioni, anche soggetti dotati di adeguate competenze diversi dai componenti della Commissione, può svolgere tutte le attività preliminari all'attività di certificazione e garantisce un'assistenza attiva alle parti negoziali e alla stessa Commissione.
- 2. La Commissione istruttoria ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; formula osservazioni e proposte; presta, all'occorrenza, l'attività di consulenza e assistenza di cui all'art. 81, D. Lgs. n. 276 del 2003; può altresì espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
- 3. In ogni caso, la Commissione non è vincolata dalle valutazioni delle commissioni istruttorie.

Art. 4 –Incompatibilità dei membri della Commissione e delle commissioni istruttorie

- 1. I membri della Commissione e delle commissioni istruttorie si astengono dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione e/o delle commissioni istruttorie relative a pratiche che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano direttamente rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato o autonomo; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti,

associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti.

Art. 5 - Convenzioni per lo svolgimento dell'attività della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 276 del 2003, l'attività della Commissione è svolta sulla base di convenzioni per l'esecuzione di attività in conto terzi stipulate con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 66, D.P.R. n. 382 del 1980, con affidamento della responsabilità scientifica al Presidente della Commissione, in conformità ai relativi regolamenti di Ateneo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono consistere anche in convenzioni quadro stipulate con datori di lavoro, professionisti, enti, gruppi, o loro associazioni, organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro, enti bilaterali. Le convenzioni possono prevedere il finanziamento della ricerca scientifica sotto forma di borse di studio, di ricerca, assegni di ricerca o borse di dottorato ovvero il finanziamento di posti di ruolo nella materia del diritto del lavoro (SSD IUS 07). Alle medesime finalità possono essere destinati dalla Commissione i proventi delle convenzioni.

Art. 6 - Istanza per l'avvio del procedimento

1. Il procedimento per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1 ha inizio con la presentazione di apposita istanza alla Commissione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 5.
2. Le condizioni di ricevibilità dell'istanza sono valutate dalla Commissione in conformità alle previsioni di legge e del presente Regolamento.

SEZIONE II – PARTE SPECIALE: CERTIFICAZIONE

Art. 7 – Campo di applicazione della Sezione II e finalità della certificazione

1. I procedimenti di certificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. A), B), C), D) e E) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente Sezione I, alla disciplina speciale contenuta negli articoli seguenti compresi nella Sezione II del presente Regolamento.
2. Il procedimento di certificazione è finalizzato a verificare la conformità alla normativa vigente del contratto, della singola clausola contrattuale o dell'atto sottoposto a certificazione. In nessun caso è possibile derogare in sede di certificazione alla normativa inderogabile di legge o di contratto collettivo applicabile.
3. La certificazione delle rinunzie e transazioni e delle clausole compromissorie è finalizzata prioritariamente alla verifica dell'effettiva volontà delle parti di rinunziare e transigere o di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.

Art. 8 - Istanza, comunicazione alla DTL, accesso alla documentazione

1. L'istanza di certificazione, redatta in conformità ai modelli resi disponibili dalla stessa Commissione, è sottoscritta dalle parti, con allegata copia del contratto/atto o proposta di contratto/atto cui si riferisce ed è trasmessa per posta, telefax, posta elettronica, consegna a mano o procedura telematica, ove attivata.
2. Sono requisiti essenziali dell'istanza di certificazione:
 - a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede dell'azienda interessata;

- b) l'indicazione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali è richiesta la certificazione;
 - c) l'allegazione di copia del contratto/atto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
 - d) la sottoscrizione delle parti;
 - e) l'allegazione di copia del documento di identità delle parti richiedenti.
2. L'inizio del procedimento, con indicazione della tipologia di contratto/atto e degli effetti ai fini dei quali è richiesta la certificazione, viene comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente. La comunicazione contiene notizia dell'avvio del procedimento, degli effetti richiesti, della identità delle parti, della tipologia di contratto/atto, del luogo di svolgimento del rapporto e del responsabile del procedimento.
 3. Ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 276 del 2003 la comunicazione è effettuata tramite fax o posta elettronica. Le autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, informate del procedimento dalla Direzione Territoriale del Lavoro, possono presentare eventuali osservazioni e possono partecipare alle riunioni della Commissione, a titolo esclusivamente consultivo.
 4. Le medesime autorità pubbliche hanno facoltà di accesso agli atti del procedimento di certificazione, previa richiesta scritta al Presidente ai sensi della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 9 - Audizione delle parti e attività istruttoria

1. L'audizione delle parti costituisce una modalità dell'attività istruttoria condotta dalla Commissione ai fini della certificazione. Nel caso di certificazione di contratti di lavoro e nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) ed E) la Commissione espleta di norma l'audizione delle parti, salvo il caso in cui la Commissione valuti a suo insindacabile giudizio non necessaria l'audizione stessa ai fini dell'istruttoria. L'audizione può realizzarsi in presenza o a distanza con qualsiasi modalità ritenuta idonea dalla Commissione.
2. Nel caso di certificazione di contratti commerciali e nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. C) e D) l'eventuale audizione delle parti avviene se è decisa dalla Commissione e, in questo caso, si svolge con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
3. In tutti i casi previsti nei commi precedenti del presente articolo, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, in luogo dell'audizione, può condurre l'istruttoria chiedendo alle parti di esibire documenti e/o di rendere dichiarazioni su fatti e circostanze che la Commissione stessa ritenga rilevanti ai fini del procedimento di certificazione.
4. L'audizione riguarda le parti istanti che potranno farsi rappresentare da un soggetto munito di delega.
5. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
6. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.

Art. 10 – Termini del procedimento, sospensione e rinuncia

1. Il termine di trenta giorni di cui all'articolo 78, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 276 del 2003 decorre dalla data di protocollazione della istanza ovvero dalla data successiva di ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione.

2. Il termine di cui al comma 1 resta sospeso nei periodi festivi, intendendosi per tali quelli compresi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il venerdì precedente la Pasqua ed il mercoledì successivo.
3. Il termine di cui comma 1 rimane sospeso, altresì, fino al venir meno della relativa causa sospensiva, nel caso di: mancata produzione della documentazione e/o chiarimenti integrativi richiesti dalla Commissione; mancata disponibilità anche soltanto di una parte alla fissazione di una data per l'audizione o mancata comparazione nella data concordata.
4. La rinuncia di una o entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, qualora non comunicata in forma scritta, si intende comunque manifestata per comportamento concludente decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione o di convocazione per l'audizione.

Art. 11 - Provvedimento di certificazione

1. La Commissione adotta il provvedimento di certificazione a maggioranza. In caso di parità decide il Presidente. Il provvedimento di certificazione o di diniego è motivato e contiene espressa menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali, fiscali in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.
2. Nel provvedimento è indicata l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo.
3. Il provvedimento di certificazione o di diniego rimane agli atti della Commissione; ne è trasmessa copia alle parti istanti presso il domicilio dalle stesse eletto al momento della presentazione dell'istanza. La trasmissione può avvenire per posta, telefax, posta elettronica, consegna a mano o procedura telematica, ferma restando la facoltà di ciascuna Parte di ritirarne copia conforme all'originale presso la sede della Commissione. Gli effetti del provvedimento di certificazione decorrono dalla data della sua emissione. Nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti o di atti non ancora adottati, gli effetti del provvedimento si producono dal momento della sottoscrizione del contratto o dell'adozione dell'atto.
4. Ai sensi dell'art. 79, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 come modificato dall'art. 31, comma 17, L. n. 183 del 2010, gli effetti del provvedimento di certificazione nel caso di contratti in corso di esecuzione si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.

Art. 12 - Conservazione dei contratti e atti certificati

1. I contratti e atti certificati ed il relativo fascicolo sono conservati presso la sede della Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di estinzione, quale risulta dallo stesso contratto o atto. Le parti si impegnano a comunicare alla Commissione l'estinzione dei contratti e atti certificati privi di termine finale ovvero estinti in data diversa da quella prevista dal contratto o atto.
2. La conservazione dei contratti e atti certificati e dei relativi fascicoli avviene attraverso archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali.
3. La Commissione può fornire copia del contratto certificato, su loro richiesta ai sensi dell'art 78, comma 3, D. Lgs. n. 276/20003, ai servizi competenti oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.

SEZIONE III – PARTE SPECIALE: CONCILIAZIONE

Art. 13 – Campo di applicazione della Sezione III

1. I procedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. F), G) e K) sono assoggettati, oltre che alle disposizioni generali della precedente Sezione I, alla disciplina speciale contenuta negli articoli seguenti compresi nella Sezione III del presente Regolamento.

Art. 14 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 276 del 2003, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti che intendano presentare ricorso giurisdizionale - ai sensi dell'art. 80, comma 1, D. Lgs n. 276 del 2003 – avverso la certificazione esperiscono davanti alla Commissione il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ.
2. In ragione dell'efficacia giuridica della certificazione di cui all'art. 79, D. Lgs. n. 276 del 2003 il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere esperito anche dai terzi interessati, ivi inclusi gli enti amministrativi e le pubbliche autorità, che intendano agire in giudizio avverso la certificazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, a tale tentativo obbligatorio di conciliazione si applica la procedura di cui all'art. 410 cod. proc. civ.

Art. 15 – Tentativo obbligatorio di conciliazione: istanza di conciliazione e convocazione delle parti

1. La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura della stessa parte istante alla controparte nei confronti della quale la controversia è promossa.
2. La richiesta deve precisare:
 - 1) nome, cognome o ragione sociale, residenza o sede dell'istante e del convenuto;
 - 2) il luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
 - 3) il domicilio eletto dalla parte istante ai fini della procedura;
 - 4) l'indicazione del motivo della controversia (erronea qualificazione, difformità tra programma negoziale certificato e sua successiva attuazione, vizio del consenso) e l'esposizione dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l'espletamento del tentativo di conciliazione;
 - 5) sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, indicazione della legale qualità del firmatario, corredata di idonea procura.
3. La controparte deposita presso la Commissione, nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Tale memoria deve essere contestualmente trasmessa anche al soggetto che ha avviato il tentativo di conciliazione.
4. La Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria ovvero al deposito delle integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione ed esperisce la conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni che, in caso di mancato deposito della memoria difensiva, decorrono dalla scadenza del 20° (ventesimo) giorno successivo alla richiesta di attivazione della procedura.
5. La comunicazione per la comparizione è effettuata per posta elettronica certificata alla parte istante, al domicilio eletto per l'espletamento della procedura, e al convenuto all'indirizzo indicato nella

memoria difensiva ovvero, in mancanza di questa, indicato nell'istanza di avvio del procedimento di certificazione oggetto di controversia.

1. Il tentativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. Dinanzi alla Commissione le parti possono farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un professionista abilitato di loro fiducia. Le parti possono farsi rappresentare da rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche in audio e/o video conferenza o per via telematica.

Art. 16 - Tentativo obbligatorio di conciliazione: conciliazione

1. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, ne viene redatto verbale, contenente la descrizione delle intese raggiunte dalle parti.
2. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dalla Commissione la quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Il verbale viene redatto e sottoscritto in tanti originali pari al numero delle parti più un ulteriore originale che viene conservato dalla Commissione agli atti.

Art. 17 – Tentativo obbligatorio di conciliazione: mancata conciliazione

1. Se la conciliazione non riesce, la Commissione, nel caso in cui lo ritenga possibile tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti, formula una proposta per la bonaria definizione della controversia.
2. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle posizioni delle parti. Si applica in quanto compatibile l'art. 16.
3. Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, viene redatto verbale di esito negativo della conciliazione per mancata comparizione sottoscritto dalla Commissione e dalla parte eventualmente presente. Si applica in quanto compatibile l'art. 16

Art. 18 - Tentativo facoltativo di conciliazione

1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 31 comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ.
2. Al tentativo facoltativo di conciliazione si applicano in quanto compatibili le disposizioni della sezione I del presente Regolamento.
3. Il tentativo facoltativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti.
4. La richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L'istanza può essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione contenente i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi delle parti
 - b) luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto
 - c) domicilio eletto ai fini della procedura conciliativa
 - d) identificazione della controversia
 - e) sottoscrizione in originale della parte o delle parti istanti
5. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.
6. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il

carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando le dichiarazioni delle parti di cui al precedente comma 4.

7. In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
8. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche in audio e/o video conferenza o per via telematica.

Art. 19 - Tentativo facoltativo di conciliazione: conciliazione e mancata conciliazione

1. Se la conciliazione riesce, viene redatto verbale di conciliazione sottoscritto, consegnato alle parti e conservato dalla Commissione a norma dell'art. 16.
2. Se la conciliazione non riesce, si applica l'art. 17.

Art. 20 - Tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23

1. Presso la Commissione può essere presentata l'offerta di conciliazione di cui all'art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
2. Il tentativo facoltativo di conciliazione conseguente alla offerta di conciliazione di cui all'art. 6 D.Lgs. 23/2015 si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti e si applicano in quanto compatibili le disposizioni della sezione I del presente Regolamento.
3. L'offerta di conciliazione è presentata dal datore di lavoro avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione e deve, comunque, contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore;
 - b) luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto di lavoro;
 - c) domicilio eletto ai fini della procedura conciliativa;
 - d) data della ricezione da parte del lavoratore della comunicazione del licenziamento;
 - e) documentazione comprovante l'ammontare di una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio;
 - f) indicazione della somma offerta al lavoratore calcolata con i criteri di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs. 23/2015;
 - g) sottoscrizione in originale della parte istante.
4. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta. Laddove possibile, tenuto conto del carico di lavoro della Commissione e della data di presentazione dell'istanza rispetto alla data di comunicazione del licenziamento al lavoratore, la convocazione per il tentativo di conciliazione verrà fissata in data precedente allo spirare dei termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione di cui all'art. 6 D.Lgs. 23/2015, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando l'offerta di conciliazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 3 nonché i dati e le dichiarazioni delle parti di cui al comma 4.

6. In ogni caso, si potrà dar corso al tentativo di conciliazione solo se il datore di lavoro sia comparso munito di un assegno circolare per la somma di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs. 23/2015.
7. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.
8. Dinanzi alla Commissione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
9. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche in audio e/o video conferenza o per via telematica.

SEZIONE IV - PARTE SPECIALE: ASSISTENZA NELLA STIPULA DI ACCORDI AI SENSI DEGLI ARTT. 2103 C.C. E 6 D.LGS. 81/2015

Art. 21 – Presentazione della richiesta e svolgimento dell'attività di assistenza

1. Presso la Commissione può essere presentata richiesta di assistenza ai fini della stipulazione di:
 - a) accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c.;
 - b) clausole elastiche inserite in contratti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81.
2. L'assistenza alla stipulazione degli accordi menzionati al comma che precede è svolta dalla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti e si applicano in quanto compatibili le disposizioni della sezione I del presente Regolamento.
3. La richiesta di assistenza può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L'istanza può essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione e deve, comunque, contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi delle parti
 - b) luogo dove è sorto e dove si svolge il rapporto
 - c) domicilio eletto ai fini della procedura
 - d) nel caso di assistenza per la stipulazione di accordi di modifica ai sensi dell'art. 2103 c.c.:
 - i) bozza dell'accordo di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita;
 - e) nel caso di assistenza per la stipulazione di clausole elastiche nel part time:
 - i) dichiarazione congiunta delle parti relativa alla non applicabilità al rapporto di lavoro di alcun contratto collettivo ovvero alla mancanza nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro di norme disciplinanti le clausole elastiche;
 - ii) bozza della clausola elastica;
 - iii) documentazione comprovante la durata della normale prestazione annua a tempo parziale;

- iv) documentazione comprovante l'ammontare della retribuzione oraria globale di fatto.
 - f) sottoscrizione in originale della parte o delle parti istanti.
4. Le parti vengono convocate per la stipulazione dell'accordo entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.
 5. Le parti congiuntamente possono formulare istanza di assistenza nella stipulazione dell'accordo, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può prestare direttamente l'assistenza.
 6. Dinanzi alla Commissione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.
 7. L'assistenza alla stipulazione dell'accordo può essere prestata dalla Commissione anche in audio e/o video conferenza o per via telematica.

SEZIONE V - ARBITRATO

Art. 22 – Istituzione della Commissione Arbitrale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 12, L. n. 183 del 2010 la Commissione svolge funzioni di Commissione Arbitrale per la definizione arbitrale, ai sensi dell'art. 808 *ter* cod. proc. civ., delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e all'art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 276 del 2003. La Commissione Arbitrale è composta da 3 membri e presieduta dal Presidente della Commissione o da un suo delegato scelto tra i professori Ordinari o Associati di diritto del lavoro. Gli altri due componenti sono scelti dal Presidente tra i membri della Commissione o tra professori universitari di materie giuridiche, avvocati cassazionisti e magistrati di Cassazione a riposo o fuori ruolo, anche su proposta delle parti della controversia.

Art. 23 – Devoluzione della controversia alla Commissione Arbitrale

1. Le parti possono concordemente affidare la risoluzione arbitrale della controversia alla Commissione Arbitrale anche in pendenza del tentativo di conciliazione o al suo termine, in caso di mancata riuscita.
2. La devoluzione alla Commissione Arbitrale della controversia è effettuata per iscritto con disposizione espressa con la quale le parti stabiliscono, in deroga all'art. 824 *bis* cod. proc. civ., che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
3. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
 - a. Il termine per l'emanazione del lodo, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato.
 - b. Le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Art. 24 - Procedura arbitrale e lodo

1. La procedura arbitrale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Le parti possono presenziare personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
3. Le parti possono presentare memorie scritte e vengono, in ogni caso, convocate dalla Commissione Arbitrale per la discussione entro 20 (venti) giorni dalla devoluzione agli arbitri della controversia.
4. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, comma 4, cod. civ.

Art. 25 - Convenzioni per la costituzione di camere arbitrali unitarie

1. La Commissione provvederà, qualora lo ritenga opportuno, alla conclusione di convenzioni con altre Commissioni di cui all'art. 76, D. Lgs. n. 276 del 2003 per la costituzione di commissioni arbitrali unitarie.

NORME FINALI

Art. 26 – Trattamento dei dati personali, riservatezza delle informazioni

1. La Commissione raccoglie e tratta i dati personali ai fini strettamente necessari allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento.
2. I dati raccolti, in ottemperanza al D. Lgs. n. 196 del 2003, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. La Commissione ed i collaboratori dei quali si avvalga non possono portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 27 – Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.
2. E' pubblicato sul sito del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma, 11 febbraio 2016